

Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028.

INDUSTRIA

ART. 1, c. 125 Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate

Vengono ulteriormente rinviate, al 1° gennaio 2027, le imposte per i manufatti in plastica monouso e per le bevande zuccherine previste dalla l. 27/12/2019, n. 160.

Rinvio che non cancella la norma originaria mantenendo l'incertezza in assenza di una disciplina definitiva e peraltro senza impattare sul miglioramento dei consumi.

ART. 1, cc. 427-436 Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali

La legge introduce delle agevolazioni fiscali per chi investe in beni strumentali nelle proprie strutture produttive italiane. Dal gennaio 2026 a settembre 2028, le imprese potranno maggiorare il costo di acquisizione dei beni ai fini del calcolo degli ammortamenti, con percentuali che variano in base all'importo dell'investimento: si va dal 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, scendendo al 100% tra i 2,5 e i 10 milioni, fino al 50% per investimenti tra i 10 e i 20 milioni. I beni agevolabili comprendono sia macchinari e software "intelligenti" interconnessi (tipicamente Industria 4.0), sia impianti per produrre energia rinnovabile da autoconsumare, con una particolare attenzione al fotovoltaico prodotto in Europa. Per accedere al beneficio, l'impresa deve essere in regola con la sicurezza sul lavoro, gli obblighi contributivi e non deve essere in situazioni di crisi o sotto sanzioni interdittive.

Si tratta di una misura di continuità con le politiche Industria 4.0, che premia particolarmente le piccole e medie imprese con la maggiorazione più elevata. L'interconnessione al sistema aziendale e il requisito della produzione UE/SEE mostrano una chiara volontà di favorire la digitalizzazione e la filiera europea. L'inserimento dell'autoproduzione energetica tra i beni agevolabili risponde alla necessità di ridurre i costi energetici delle imprese, tema cruciale dopo la crisi del 2022-2023 anche se nella riformulazione viene meno il riferimento alla transizione ecologica ed alla quantificazione del risparmio energetico. I requisiti tecnici stringenti garantiscono che si investa davvero in innovazione. Rimane il limite della mancata previsione di condizionalità sociali e il pieno coinvolgimento delle parti sociali.

ART. 1, c. 468 Sostegno agli investimenti delle PMI (cd Nuova Sabatini)

La legge stanza risorse importanti per dare continuità alle misure del "Decreto del Fare" a sostegno degli investimenti produttivi di microimprese e PMI : 200 milioni per il 2026 e 450 milioni per il 2027.

Commento: Il raddoppio delle risorse tra il 2026 e il 2027 segnala una volontà di rafforzamento progressivo del sostegno. Si tratta di una misura complementare agli ammortamenti maggiorati, che garantisce anche strumenti diretti di finanziamento per le imprese più piccole che potrebbero avere difficoltà ad accedere al credito.

ART. 1, cc. 503-504 Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese

Sono previsti due canali di sostegno internazionalizzazione delle imprese: al comma 503 è previsto l'incremento del Fondo rotativo cd. 394, di 100 milioni € per il 2026, per penetrazione commerciale

sui mercati esteri, partecipazione a gare internazionali, apertura sedi/filiali all'estero, acquisizioni strategiche fuori Italia, attraverso un meccanismo rotativo con il quale i rimborsi alimentano nuovi prestiti. Al comma 504 si dispone un incremento della dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese – istituito dall'articolo 14, comma 19, del D.L. n. 98/2011 – di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il sostegno a fiere internazionali, missioni imprenditoriali, campagne promozionali Made in Italy, attività ICE (Agenzia per la promozione all'estero), supporto PMI su mercati esteri.

Importanti gli interventi per mantenere competitività sui mercati globali, soprattutto per le PMI che hanno minori capacità autonome di penetrazione internazionale. Rimane elemento di criticità il rischio che l'internazionalizzazione possa essere intesa come premessa alla delocalizzazione anche parziale delle attività. Per questo motivo riteniamo manchino clausole di salvaguardia occupazionale stringenti in particolare legate alla condizionalità di accesso a questi fondi. Il sostegno deve andare esclusivamente a chi esporta mantenendo e incrementando la produzione in Italia, creando valore e occupazione nel nostro Paese.

ART 1, c. 770 Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”

Il comma in esame, aggiunto al Senato, Istituisce, per l'anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di innalzare il limite di spesa fissato dall'articolo 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora incrementato di 1,3 miliardi di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro.

Si tratta di una misura sostanzialmente positiva a completamento di quella relativa al super ammortamento che amplia la platea delle imprese che possono accedere a finanziamenti per investimenti in beni strumentali inserita successivamente alla prima bozza mantenendo lo stesso limite precedente ovvero la mancata previsione di condizionalità sociali e coinvolgimento delle parti sociali stesse.

ENERGIA

ART. 1, c. 22 Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Il c. 22 rimodula le agevolazioni fiscali previste in materia di recupero edilizio, di efficientamento energetico, di interventi antisismici, prorogando al 2026 le aliquote del 36% (in termini generali) e del 50%, per le spese sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla abitazione principale. Quest'ultima sembra diventare l'aliquota di riferimento se verrà stabilizzata anche negli anni successivi. Viene prorogata anche la detrazione al 50% per le spese sostenute nell'anno 2026 relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale importo sarà suddiviso in dieci quote annuali.

Si continua ad aggiustare il sistema delle detrazioni per la riqualificazione degli edifici, che risente ancora degli strascichi del Superbonus. Occorrerebbe prevedere un arco temporale più lungo delle aliquote. Se il 50% diventa l'aliquota di riferimento pluriennale occorre definirlo per dare certezze agli operatori e alle famiglie.

ART. 1, c. 129 Allineamento delle accise sulla benzina e sul gasolio usato come carburante

Il c. 129, modificato al Senato, parifica le aliquote dell'accisa sulla benzina e sul gasolio, portandole entrambe a 672,90 euro per 1.000 litri. Vengono esclusi dall'aumento i carburanti utilizzati a scopi agricoli e industriali e si mantiene il regime favorevole – con accisa ridotta – per i biocarburanti. Le maggiori entrate, al netto di quanto spettante alle regioni a statuto speciale, sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale. Tale modifica è utile anche ai fini del superamento del SAD EN.SI.24, quindi a decorrere dal 1° gennaio 2026 sono applicate una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05 centesimi di euro per litro e un pari aumento dell'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.

L'allineamento delle accise tra benzina e gasolio mantiene inalterato il gettito complessivo per l'erario mentre continua a mancare una strategia complessiva e coerente per la riduzione dei SAD, richiesta anche dalla Missione 7 del PNRR. Da tempo come Cisl abbiamo chiesto una trasformazione dei SAD in SAF (Sussidi ambientalmente favorevoli) così che possano fungere da stimolo alla transizione energetica senza togliere risorse ai settori interessati.

ART. 1, cc. 423-424 Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie

Allo scopo di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico è istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Mef, un apposito tavolo tecnico. Al tavolo partecipano i rappresentanti del Ministero della salute e del Mef, nonché professionalità da individuarsi presso le regioni e province autonome, o presso gli enti del SSN, o altri enti pubblici competenti per materia, ai quali non spettano compensi o altri emolumenti comunque denominati.

Già lo scorso anno vi era stata una specifica attenzione sulla questione energetica per le strutture del SSN, probabilmente questa norma va a riempire il vuoto dell'analisi preventiva dei possibili interventi. È positivo l'approccio preventivo, ma manca un piano per finanziare gli interventi sugli ospedali energivori.

ART. 1, c. 467 Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili

A modifica dell'art. 14 del dlgs 25/11/2024, n. 190, dopo il c. 10-bis è aggiunto il c.10-ter. Con esso si prevede che gli interventi di revisione della potenza relativi a impianti esistenti, insistenti su aree di demanio civico, sono consentiti previa sdemanializzazione delle medesime aree, purché non comportino incremento di consumo di suolo. Per la realizzazione degli interventi di cui sopra, l'indennità di esproprio relativa ai terreni di demanio civico è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni ed è corrisposta al comune titolare dei diritti di uso civico. Resta fermo il rispetto della normativa a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

La norma rischia di essere vissuta solo per aumentare le entrate dei comuni mentre il rischio vero è che il processo rallenti l'ammodernamento degli impianti. Il quadro normativo relativo agli usi civici rimane comunque complesso.

ART. 1, c. 790. Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS

Si modifica la disciplina che ha istituito un fondo per l'anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Gli interventi possibili sono di: recupero del patrimonio edilizio; efficienza energetica; adozione di misure antisismiche; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, compresi sola pulitura o tinteggiatura esterna; installazione di impianti fotovoltaici; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

Il contributo può essere riconosciuto ai soli soggetti già costituiti alla data del 29 maggio 2024 per interventi che concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell'ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie. Per le operazioni relative alla gestione del fondo e all'erogazione dei contributi il Mase si avvarrà di una società in house (a capitale interamente pubblico), previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento di esse. Un decreto ministeriale stabilirà i criteri per l'accesso al fondo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

ART. 1, c. 933 Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete di gas naturale

Viene sostituito l'art. 20, del Dlgs n. 28 del 2011, inerente "Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale", per cui le imprese che svolgono attività di trasporto e distribuzione di gas naturale sono tenute ad allacciare alla propria rete sia gli impianti di produzione di biometano realizzati ex novo sia quelli risultanti dalla riqualificazione di preesistenti impianti di produzione di biogas, secondo le regole stabilite ARERA, che dovrà aggiornarle entro quarantacinque giorni.

ART. 1, cc. 962-965 Benefici per imprese energivore

Alle imprese rientranti tra quelle a forte consumo di energia elettrica o nell'elenco di quelle a forte consumo di gas naturale presso la CSEA, è riconosciuto, per investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla l. 11/12/2016, n. 232, un credito d'imposta nelle misure stabilite dai c. 4, 5, 7 e 8 dell'art. 38 del DL 2/3/2024, n. 19. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Mimit, di concerto con il Mef, sentito il Mase, saranno definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni.

AMBIENTE

ART. 1, cc. 774-782 Fondo sociale per il clima

Viene regolato il funzionamento delle procedure di contabilità pubblica e dell'assegnazione alle amministrazioni responsabili per gli interventi del Piano sociale per il clima, che sarà operativo dalla seconda metà del 2026 in base alle indicazioni della UE relative al Fondo sociale per il clima che per l'Italia prevede circa 9 miliardi di euro. Le norme valgono sia per le risorse provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dall'UE sia per i cofinanziamenti nazionali.

Il Fondo sociale per il clima, alimentato dagli introiti del sistema ETS2, prenderà realisticamente avvio nella seconda metà del 2026 e le prime risorse arriveranno ai destinatari probabilmente non prima degli ultimi mesi del 2026. Nel frattempo, non ci sono misure, se non i bonus, per affrontare la povertà energetica. Sarebbe quindi utile prevedere delle misure che vadano a coprire l'arco temporale prima dell'entrata in funzione del FSC. Nel testo non sono definiti indicatori/platee della povertà energetica, che si rimandano ad ulteriori indicazioni normative e regolamentari, con il rischio di ritardare ulteriormente l'applicazione del FSC. Non bisogna inoltre dimenticare che il sindacato non è stato consultato, come previsto dalle norme europee, lungo l'iter di preparazione del Piano sociale per il clima, che è stato inviato a Bruxelles senza che il testo sia stato diffuso. Serve un cambio di passo con il pieno coinvolgimento delle parti sociali.

ART. 1, c. 789 Misure in materia di economia circolare

Con una modifica al c. 3-bis dell'art. 188-bis del dlgs 3/4/2006, n. 152, (Norme in materia ambientale), viene limitato l'obbligo dell'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.

ART. 1, cc. 801-805 Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio

Al fine di favorire la decarbonizzazione e ridurre l'importazione di semilavorati di acciaio inossidabile ad elevata impronta di carbonio dal continente asiatico, prodotti con materie prime e processi industriali inquinanti e promuovere la produzione basata sul riciclo di rottami, è previsto un incentivo economico, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce acciaio inossidabile "verde". Il contributo spetta a chi usa quasi solo rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli speciali), rientra in specifiche famiglie di acciai inox e dimostra consumi energetici inferiori a soglie di riferimento che diventano via via più stringenti. Il contributo è cumulabile con altri aiuti relativi ai costi di produzione dell'inox, a condizione che non si riceva più di quanto giustificato dai costi effettivi. Con decreto del Mimit, di concerto con il Mase e con il Mef, da adottare entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si definiranno criteri e modalità di erogazione del contributo, tenendo conto dei costi effettivi di produzione delle imprese nazionali e della pressione competitiva delle importazioni a minor costo.

La misura sembra positiva ed anticipare in qualche modo il Cbam, anche se qui i costi sono a carico della fiscalità generale.

ART. 1, c. 914 Misure per il sostegno degli studi e delle ricerche dell'ASviS

Per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di educazione per lo sviluppo sostenibile orientata principalmente alle future generazioni, delle attività di studio e ricerca, la pubblicazione e

la diffusione dei rapporti annuali e lo svolgimento con cadenza annuale del Festival dello sviluppo sostenibile, è concesso all'ASviS un contributo di 300.000 euro per l'anno 2026.

ART. 1, cc. 954-956 Programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale

Le disposizioni autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di un programma di screening per le patologie legate all'inquinamento ambientale, con l'obiettivo di individuare precocemente potenziali malattie causate da esposizioni a sostanze inquinanti e di valutare interventi di prevenzione, con particolare riferimento ai siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN). I criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni saranno definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Mef.

AGRICOLTURA E PESCA

ART. 1, cc. 454-466 Credito d'imposta imprese dei settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura

Per tutto il 2026 e 2027 alle aziende che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti effettuati da parte delle aziende agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

questa misura è da considerarsi positiva perché consente alle imprese del settore primario di ammodernare l'intero comparto, favorendo così gli investimenti con positive ricadute occupazionali. Bene anche la proroga della Zes agricoltura perché consente alle imprese del Sud ulteriori investimenti nell'ottica di ammodernamento e attività di sviluppo delle imprese

SERVIZI (CAF)

ART. 1, c. 720

La disposizione in esame prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei centri autorizzati di assistenza fiscale, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 relativamente alle attività rese per l'anno 2025.

La misura vede la piena contrarietà della CISL. La riduzione dei compensi per attività che a tutt'oggi vedono una platea di cittadini che si rivolgono al CAF in costante aumento, contrae significativamente il compenso pro-capite erogato dallo Stato, già ridotto negli ultimi anni, facendo ricadere nei fatti la penalizzazione direttamente sui cittadini che rischiano di pagarne le conseguenze per effetto di un obbligato aumento delle tariffe offerte.